



**REGIONE
TOSCANA**

**GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO**

Firenze, 9. marzo 2022

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge regionale

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015

D'iniziativa dei Consiglieri:

Andrea Vannucci
Enrico Sostegni
Donatella Spadi
Vincenzo Ceccarelli
Federica Fratoni
Lucia De Robertis
Valentina Mercanti
Mario Puppa
Massimiliano Pescini
Elena Rosignoli
Cristiano Benucci

Proposta di legge

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Promozione dell'attività fisica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2015

Art. 2 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e i bis) dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 evidenzia come l'azione della Regione Toscana sia da tempo orientata “alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali in quanto aiuta a costruire relazioni significative, favorisce il rispetto delle regole e alimenta il senso di comunità e di appartenenza.”;
2. La medesima programmazione sanitaria ricorda inoltre come “la partecipazione all'attività fisica non si concretizza tuttavia solo attraverso lo sport o l'attività organizzata, ma è influenzata dagli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone.”;
3. L'obiettivo che la Regione si è posta è pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti stili di vita, e fra questi, alla pratica motoria sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta una condizione di fragilità;
4. In quest'ottica, con il presente intervento normativo, tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell' “Attività Fisica Adattata” (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrante tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'AFA oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato;

Approva la presente legge

Art. 1

Promozione dell'attività fisica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2015

1. La Rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: "Promozione dell'attività fisica".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è sostituito con il seguente:
"1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo."
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito con il seguente:
"2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del Piano regionale per la prevenzione e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica, tenendo conto delle evidenze di efficacia e dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
"2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d'iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti mediante il periodico riesame, anche conseguente al recepimento di indirizzi da parte del Ministero della salute, dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di eventuali altri programmi di esercizio strutturato."
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
"2 ter. Per l'attività di riesame di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso."

Art. 2 – Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, evidenzia come l'azione della Regione Toscana sia da tempo orientata "alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali in quanto aiuta a costruire relazioni significative, favorisce il rispetto delle regole e alimenta il senso di comunità e di appartenenza."

La medesima programmazione sanitaria ricorda, inoltre, come la partecipazione all'attività fisica non si concretizzi soltanto attraverso lo sport o l'attività organizzata, mettendo in risalto l'influenza sulla stessa degli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone.

L'obiettivo che negli anni la Regione si è posta è stato pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti stili di vita, e fra questi, alla pratica motoria, sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta condizioni di fragilità.

In quest'ottica, con la presente proposta di legge, tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell' "Attività Fisica Adattata" (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrante tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato.

In particolare, per quanto concerne il dettaglio della proposta, l'articolo 1 della pdl interviene sulla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) modificando l'articolo 7 della stessa. Nello specifico, con il **comma 1**, si modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 al fine di ampliare la sfera di intervento regionale in materia e prevedendo che l'attività fisica sia promossa in favore di tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.

Con il **comma 2** si prevede che a tal fine siano sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica, tenendo conto delle evidenze di efficacia e dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.

Il **comma 3** introduce il comma 2 bis nell'articolo 7 della l.r. 21/2015 al fine di specificare che i progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d'iniziativa e nella promozione della salute. Per la realizzazione e implementazione degli stessi viene previsto che la Giunta regionale proceda alla periodica revisione, anche conseguente al recepimento di indirizzi da parte del Ministero della salute, dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) o allo sviluppo di eventuali altri programmi di esercizio strutturato.

Infine con il **comma 4** (che introduce il comma 2 ter nell'articolo 7 della l.r. 21/2015) si prevede che per la predetta attività di riesame la Giunta Regionale si possa avvalere di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento saranno disciplinate con deliberazione di Giunta da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto. Viene inoltre specificato che la partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria specificando che dalla proposta in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.